

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N.° 90 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2015/40 CC NAS RG del 23.04.2015

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2015/40 CC NAS RG del 23.04.2015, ore 16,00, redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute- NAS di Ragusa dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano, a seguito di ispezione a carattere igienico-sanitaria, eseguita il 25.02.2015 unitamente all'App. S. BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al Comando N.A.S. di Ragusa), presso lo Stabilimento industriale "AVIMECC S.p.A." sito in Modica (RG) presso l'agglomerato ASI - c/da Fargione s.n.c. cui risultano essere persone obbligate in solido al pagamento il Sig. Leocata Carmelo, nato a Modica il 25.07.1931 ed ivi residente in C.so Umberto I° n.° 689 nella qualità di Legale rappresentante della AVIMEC S.P.A. ed il trasgressore il Sig. Iozzia Vincenzo, nato a Modica il 29.07.1960 ed ivi residente in via Torre Rodosta n.° 221/A nella qualità di responsabile dello stabilimento;

**Atteso** che durante l'ispezione sopradetta è stata rilevata a carico dei suddetti signori, nelle rispettive qualità, la violazione amministrativa dell'art. 1 e 2, capitolo I° dell'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 "*per non aver rispettato i requisiti in materia di igiene rispettivamente all'interno dell'ambiente utilizzato per i confezionamento e imballaggio, ed il deposito prodotti finiti, riscontrando in sede di controllo: la presenza ingiustificabile di pallet lignei in cattivo stato, accatastati in prossimità dei prodotti avicoli non ancora confezionati nel primo e la presenza sul pavimento di residui di precedenti lavorazioni non rimossi e colonie di muffe infestanti griglie e ventole dell'impianto di refrigerazione nel secondo*";

**Considerato** che per tale violazione è prevista dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 06.11.2007 n.° 193, una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale si indicava la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato a cura dell'organo accertatore a mezzo *pec* all'indirizzo pubblico depositato presso la CCIAA di Ragusa *avimecc.it*, il giorno 24.04.2015 alle ore 14:16:13, contestualmente al trasgressore e all'obbligato in solido specificando nel verbale medesimo la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


**Visti** gli scritti difensivi inviati a questa ASP dai responsabili in solido ed acquisiti al protocollo generale n.° E-0011533 del 25.05.2015 con i quali gli stessi chiedono di essere sentiti;

**Viste** le controdeduzioni del NAS, trasmesse con prot. n.° 1122/15-3 "p" del 30.09.2015 ed acquisite al protocollo generale dell'ASP n.° E- 0023876 del 05.10.2015, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del N.A.S. di Ragusa, in merito al verbale n.° 2015/40 ed al verbale n.° 2015/41 elevato nei confronti della stessa ditta;

**Visto** il verbale della audizione avvenuta il 20.10.2015, a seguito di convocazione con nota prot. n.° 4028AAGG del 7.10.2015, alla presenza del Sig. Iozzia Vincenzo e del Dott. Giuseppe Podimani, giusta delega a quest'ultimo del Sig. Leocata Carmelo;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ritenersi sussistente per le seguenti motivazioni:

Le parti, nella propria difesa, sostengono che la procedura di gestione delle pedane (*pallet*) esclude qualsiasi forma di contaminazione e contestano la presenza di muffe e polveri rilevata nelle griglie, essendo l'accertamento avvenuto su elementi posti a distanza superiore a 4 metri che non consentiva di individuare e tipizzare le muffe anzidette. Inoltre i ricorrenti asseriscono che la presenza di residui di precedente lavorazione non rimossa era esigua e riguardava sparuti frammenti provenienti da attività svolte dalle maestranze, che avevano iniziato a lavorare oltre tre ore prima della ispezione. Infine affermano che i rilievi periodici per la determinazione della *Carica Micotica*, effettuati sia prima che dopo l'ispezione e di cui producono apposita documentazione, dimostrano la assenza di muffe. Orbene a tal proposito si fa rilevare che l'assenza certificata di muffe riduce gli effetti della violazione, ma non la esclude, in quanto il fatto che a distanza superiore a quattro metri fosse possibile rilevare la presenza di sporco è segno evidente di una carenza di igiene e della insufficienza delle procedure di autocontrollo che devono essere adeguate alla reale situazione ambientale.

  
Pagina 1



La parte stessa ammette la presenza di condensa e pulviscolo che si deposita giornalmente sulle ventole, come un fattore ordinario e costante che però costituisce il presupposto, ove trascurato, su cui si possono formarsi muffe ed altri agenti contaminanti.

La presenza di residui di lavorazione è confermata dalle parti e la minima quantità ne riduce la responsabilità ma è elemento di valutazione per adeguare le procedure di autocontrollo e lo smaltimento delle stesse durante la lavorazione.

Pertanto la violazione commessa, per quanto non grave, è potenzialmente rischiosa e non può assolutamente accogliersi alcuna eccezione di erronea valutazione dei fatti.

Tenuto conto di tutto ciò si ritiene di poter applicare il minimo edittale.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

Al Sig. Leocata Carmelo, nato a Modica il 25.07.1931 ed ivi residente in C.so Umberto I° n.° 689 nella qualità di Legale rappresentante della AVIMECC S.P.A.

Al Sig. Iozzia Vincenzo, nato a Modica il 29.07.1960 ed ivi residente in via Torre Rodosta n.° 221/A nella qualità di responsabile dello stabilimento AVIMECC S.P.A.

il pagamento in solido, per sanzione amministrativa di cui in premessa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 500,00**;

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)**

**Tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire o produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni dell'ASP con sede in Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo) a tal fine si indica l'indirizzo pec: [protocollo@pec.asp.rg.it](mailto:protocollo@pec.asp.rg.it)

Ove non si provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- ai responsabili in solido come sopra generalizzati;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

**Si fa presente che il pagamento da parte di uno degli obbligati in solido ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.**

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

Ragusa, 13 NOV. 2015

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Arico**

